

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

REGOLAMENTO SPECIALE DELL'AVVOCATURA PROVINCIALE DI RAGUSA

Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Provinciale, n. 69 del 23/11/2001.

Il Regolamento è stato reso esecutivo, ai sensi dell'art. 18, 6° comma della L.R. n. 44/1991 dal Segretario Generale in data 21/12/2001

Ripubblicato all'albo pretorio della Provincia dal 21 Dicembre 2001 al 5 Gennaio 2002

REGOLAMENTO SPECIALE DELL'AVVOCATURA PROVINCIALE

Art. 1

Ambito di estensione del regolamento

1. Le attribuzioni e le funzioni dell'Avvocatura Provinciale in materia di contenzioso, patrocinio e consulenza legale sono disciplinate dal presente regolamento.
2. La dotazione organica dei legali e del personale amministrativo dell'Avvocatura, nonché il relativo stato amministrativo, giuridico ed economico sono disciplinati con separati atti.

Art. 2

Funzioni contenziose

1. L'Avvocatura, previo formale incarico, provvede con i propri legali alla difesa e alla tutela dei diritti e degli interessi della Provincia avanti tutti gli Organi giurisdizionali e dinnanzi ai collegi arbitrali.
2. Nei giudizi che si svolgono avanti gli Organi giurisdizionali aventi sede nel Comune di Ragusa (sede del Palazzo della Provincia) ed affidati all'Avvocatura, la stessa esercita la rappresentanza e difesa e la domiciliazione dell'Ente.
3. In tutti gli altri giudizi affidati ai legali interni la domiciliazione viene effettuata presso un Avvocato libero professionista del luogo del Giudice adito, indicato dal legale della provincia cui è stata assegnata la vertenza o in mancanza del Dirigente del legale del Settore.
4. All'Avvocato libero professionista saranno corrisposti i diritti di domiciliazione nella misura determinata dalle vigenti Tariffe Professionali Forensi.

Art. 3

Incarichi esterni

1. In caso di eccessivo carico di lavoro dell'Avvocatura o su proposta della stessa, l'Amministrazione sentito il Dirigente, può attribuire incarico esterno ad un libero professionista per la difesa e rappresentanza dell'Ente in giudizio, anche congiuntamente e/o disgiuntamente al legale interno.

Art. 4

Funzione consultiva

1. L'Avvocatura esprime pareri sulle questioni ad essa sottoposte dal Presidente della Provincia, dal Presidente del Consiglio, dagli Assessori, dal Segretario Generale e dal Direttore Generale, dai Responsabili dei Settori e dai Presidenti delle Commissioni Consiliari.
2. I pareri sono resi dal legale incaricato dal Dirigente o direttamente da quest'ultimo, il quale comunque sottoscrive in uno al primo i pareri redatti.
3. La richiesta di parere dovrà essere accompagnata da una dettagliata e motivata relazione sulle questioni sottoposte all'esame dell'Avvocatura da parte del richiedente il parere, la richiesta dovrà, altresì, essere corredata dalla necessaria documentazione attinente alla fattispecie.

Art. 5

Rapporti dell'Avvocatura con gli Uffici Provinciali

1. Gli Uffici Provinciali hanno l'obbligo, su richiesta dell'Avvocatura, di rimettere alla stessa tutti gli atti ed i documenti necessari per la condotta delle liti e per la compilazione dei pareri.
2. Gli atti e i documenti debbono essere accompagnati da una relazione scritta a firma del Dirigente Responsabile dell'ufficio, nella quale debbono essere esposti gli elementi di fatto delle questioni trattate e l'avviso dell'Ufficio.

Art. 6

Iscrizione Albo Professionale

1. I legali componenti dell'Avvocatura Provinciale debbono essere iscritti negli Albi speciali previsti dalla legge sull'Ordinamento della professione Forense.

Art. 7

Compensi Professionali

1. Nelle cause trattate dall'Avvocatura Provinciale, ai legali sono corrisposti gli onorari e le competenze o diritti liquidati dal Giudice in sentenza - o Provvedimento Giurisdizionale equivalente (Decreto, Ordinanza) - in favore della Provincia, previo esperimento della procedura di recupero coattivo, ove necessaria.
2. Nelle cause trattate dall'Avvocatura Provinciale ai legali sono, altresì, attribuiti e corrisposti gli onorari e le competenze, secondo i minimi tariffari ridotti del 50%, limitatamente ai giudizi conclusi con la vittoria, netta e totale, della Provincia ancorché con compensazione delle spese statuita dal Giudice.
3. Sono esclusi i compensi per i lodi arbitrari, per le transazioni e per i giudizi conclusi con vittoria parziale o limitata, eccetto l'ipotesi che i compensi siano posti a carico di controparte e da questa pagati.
4. I compensi professionali sono corrisposti in favore degli Avvocati interni con provvedimento di liquidazione del Dirigente del Settore personale ed in favore degli Avvocati esterni con provvedimento di liquidazione del Dirigente dell'Avvocatura.
5. Ai fini della corresponsione di tali compensi, nel caso in cui il legale incaricato non porti a compimento il mandato conferito, si terrà conto delle prestazioni effettuate.
6. Per le prestazioni svolte fuori sede, presso gli organi giudiziari al di fuori del territorio della Provincia di Ragusa, ai legali spetta l'indennità di trasferta prevista dal vigente regolamento per le missioni del personale dipendente della Provincia.
7. Il trattamento economico come sopra indicato si applica anche in sede di definizione del procedimento cautelare avanti gli Organi della Giustizia Amministrativa ove il provvedimento contenga decisioni in merito alle spese legali poste a carico del soccombente o la compensazione delle spese con vittoria dell'Ente.

Art. 8

Disciplina interna dell'Avvocatura

1. Il Dirigente dell'Avvocatura sovrintende alla disciplina del Settore e alla trattazione di tutti gli affari contenziosi e consultivi, ripartendo le pratiche ai vari componenti dell'Avvocatura.

2. Il Dirigente provvede ad assegnare i giudizi ai singoli legali secondo il criterio della equilibrata suddivisione, anche qualitativa del lavoro. In qualunque fase del giudizio può avocare a sé la difesa dell'Ente.
3. In caso di assenza o impedimento del Dirigente, le funzioni di questi vengono svolte dal legale interno più anziano nel ruolo salva diverse indicazioni da parte del Dirigente.

Art. 9

Tutela e difesa dell'Ente dinnanzi agli Organi di Giustizia Tributaria

1. Il Dirigente del Settore Tributi provvede alla difesa ed alla tutela dei diritti e degli interessi dell'Ente avanti gli Organi di Giustizia Tributaria ed allo stesso sono estese le altre norme contenute nel presente regolamento.

Art.10

Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda ai regolamenti interni e alla disposizioni normative vigenti.